



DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

Delibera n. 249 del 10 settembre 2018

OGGETTO: REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679: AGGIORNAMENTO MODELLO NOMINA RESPONSABILE DATI ESTERNO.

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito il "GDPR"), l'AUTOMOBILE CLUB PESCARA – CF E PI 00084550680, con sede legale in PESCARA Via del Circuito n. 59 (di seguito "A.C."), in persona del Presidente Avv. Giampiero Sartorelli, munito dei necessari poteri,

PREMESSO CHE:

- A.C. PESCARA effettua trattamenti di dati personali, in qualità di titolare/contitolare ovvero di responsabile del trattamento;
- L'Ente con propria delibera Presidenziale n. 246/2018 ha approvato una prima versione dell'atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati esterno e lo stesso è stato sottoscritto dalle Delegazioni ACI indirette, dalle autoscuola ready2go, dalle agenzie Sara della Provincia di Pescara e dai professionisti incaricati dall'Ente;
- In data 7 settembre 2018 il DPO ACI Dott. Mauro Annibali ha provveduto a trasmettere uno schema di accordo del trattamento dei dati da parte di soggetti esterni,

RITENUTO

- Necessario provvedere all'aggiornamento del suddetto modello con quello più aggiornato fornito dal DPO ACI;

DELIBERA

- di approvare il modello di incarico a nomina di responsabile del trattamento dei dati esterno di cui all'allegato n. 1 in sostituzione di quello approvato con delibera 246/2018 limitatamente per le Delegazioni ACI indirette della Provincia restando per gli altri soggetti in vigore il precedente modello come da delibera 246/2018;
- di incaricare il responsabile di struttura affinché trasmetta il suddetto modello alle Delegazioni ACI indirette della Provincia di Pescara.

Pescara, lì 10/09/2018

AC PESCARA
Il responsabile di struttura (Andrea Berardi)

A.C. PESCARA
Il Presidente (Avv. Giampiero Sartorelli)

ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

tra

L'AUTOMOBILE CLUB DI PESCARA, con sede legale in PESCARA, Via del Circuito n. 59, Codice Fiscale n. 00084550680, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (di seguito, "AC" o il "Titolare") Presidente Avv. Giampiero Sartorelli,

e

_____, con sede legale in _____,

Via _____ n. ____, Codice Fiscale n. _____, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (di seguito "Delegazione" o il "Responsabile") di seguito, individualmente la "Parte" e congiuntamente le "Parti".

premesso che:

- (A) In data _____, le Parti hanno rinnovato il Contratto di affiliazione commerciale (di seguito "Contratto") per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2.1 del predetto Contratto, ai sensi della Legge 6 maggio 2014 n. 129;
- (B) Nell'espletamento delle predette funzioni la Delegazione è nominata, Responsabile del trattamento dei dati personali relativi ai predetti servizi e dei quali l'AC è Titolare;
- (C) l'art. 28 del GDPR prevede che i rapporti tra il Titolare e coloro che effettuano per conto di quest'ultimo trattamenti di dati personali, in qualità di responsabili, siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che definisca le caratteristiche del trattamento e gli obblighi del responsabile nei confronti del titolare;
- (D) alla luce di quanto sopra esposto, e al fine di regolare le responsabilità della Delegazione in relazione alle attività di trattamento che saranno svolte in qualità di Responsabile del trattamento dei dati nell'esecuzione del Contratto, le Parti convengono di stipulare il presente accordo (di seguito l'"Accordo") allegato al Contratto di cui costituisce parte integrante.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Definizioni

Ai fini e agli effetti del presente Accordo, i termini sotto elencati avranno il seguente significato:

"Appendice sul Trattamento dei Dati"	si intende ogni appendice, concordata tra le parti, soggetta ai termini del presente Accordo;
"Autorità Privacy"	si intende l'autorità pubblica indipendente incaricata di vigilare sull'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'ambito della giurisdizione a cui il Titolare è soggetto;

“Clausole Contrattuali Tipo”	si intendono le clausole contrattuali tipo previste dalla Direttiva Europea sulla protezione dei dati personali, ed in particolare, dalla decisione della Commissione europea del 5 febbraio 2010 relativa alle clausole standard per il trasferimento dei dati personali a soggetti stabiliti in paesi terzi. Dette clausole possono essere modificate o sostituite, di volta in volta, dalla Commissione europea;
“Dati Personalini”	si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile secondo quanto stabilito dalla Legge, incluse le categorie di dati elencati nell'Appendice sul Trattamento dei Dati, ed ogni ulteriore dato personale al quale, di volta in volta, il Responsabile ha accesso o comunque tratta per la fornitura dei Servizi oggetto del Contratto;
“Direttiva Europea sulla protezione dati personali”	si intende la Direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche in materia di trattamento dei dati personali e alla libera circolazione degli stessi;
“GDPR” o “Regolamento”	si intende il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE;
“Legge”	si intende il complesso delle norme rilevanti in materia di protezione dei dati personali, incluso il GDPR, alle quali il Titolare è soggetto, e ogni linea guida, codice o provvedimento rilasciato o emesso dall'Autorità Privacy;
“Servizi”	si intendono i servizi oggetto del Contratto forniti dal Responsabile;
“Società del Gruppo del Responsabile”	si intende il Responsabile o qualsiasi altra società rispetto alla quale lo stesso detiene direttamente o indirettamente il controllo, nonché qualsivoglia società controllata dalla società che detiene il controllo del Responsabile;
“Trattamento”	si intende qualunque operazione o complesso di operazioni effettuata su Dati Personalini attraverso, o meno, l'utilizzo di strumenti automatizzati, comprese le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, memorizzazione, adattamento, alterazione, recupero, consultazione, utilizzo, divulgazione, messa a disposizione, aggiornamento, associazione, blocco, cancellazione e distruzione dei Dati Personalini ai sensi della Legge;

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni del Titolare

2.1 Il Responsabile, relativamente a tutti i Dati Personalni che tratta per conto del Titolare, garantisce che:

- 2.1.1 tratterà tali Dati Personalni solo ai fini dell'esecuzione del Contratto e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dal Titolare. In particolare, il Responsabile non potrà trasferire i Dati Personalni trattati a terzi, salvo espressa richiesta del Titolare;
- 2.1.2 non tratterà o utilizzerà i Dati Personalni per scopi diversi da quelli previsti e necessari per l'adempimento del Contratto;
- 2.1.3 non tratterà Dati Personalni di cui l'AC è Titolare per proprie finalità, salvo espresso consenso dell'interessato e solo dopo avergli fornito adeguata informativa in qualità di Autonomo Titolare del trattamento;
- 2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà il Titolare se, a suo parere:
 - a) una qualsiasi istruzione fornita dal Titolare si pone in violazione di legge;
 - b) il Responsabile è soggetto al rispetto di previsioni di legge, che potrebbero rendere per lo stesso, in tutto o in parte, impossibile o illegittimo agire conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare o nel rispetto di quanto previsto dalla Legge.

2.2 Al fine di garantire il rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare, secondo quanto previsto dal presente articolo, il Responsabile si avvarrà di adeguati processi e di ogni altra misura tecnica idonea ad attuare le istruzioni fornite dal Titolare, incluse:

- 2.2.1 le procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate al Titolare dagli interessati relativamente ai loro Dati Personalni;
- 2.2.2 l'adozione di adeguate interfacce o sistemi di supporto che consentano di garantire e fornire informazioni agli interessati così come previsto dalla Legge;
- 2.2.3 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta del Titolare, dei Dati Personalni di ogni interessato;
- 2.2.4 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai Dati Personalni a richiesta del Titolare;

2.3 Il Responsabile, per quanto di propria competenza, deve rispettare la Legge e deve adempiere gli obblighi previsti dal presente Accordo in modo da evitare che il Titolare incorra nella violazione di un qualunque obbligo previsto dalla Legge.

2.4 Il Responsabile deve garantire e fornire al Titolare cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dal Titolare, per consentirgli di adempiere ai propri obblighi ai sensi della Legge. Il Responsabile si impegna inoltre a rispettare le indicazioni o le decisioni provenienti dall'Autorità Privacy entro un tempo utile che consenta al Titolare di rispettare il termine imposto dalla stessa Autorità Privacy.

2.5 Il Responsabile, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 commi 2, 3 e 4 del GDPR, deve mantenere, compilare e rendere disponibile a richiesta del Titolare, un

registro dei trattamenti di Dati Personalini, dallo stesso effettuati, laddove tali trattamenti non siano altrimenti documentati. Tale registro deve includere:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e del Responsabile della protezione dei dati (DPO), qualora presente;
- le categorie di trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- i trasferimenti dei Dati Personalini verso un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale, compresa l'individuazione e l'indicazione di questi ultimi, ove tale ipotesi sia stata espressamente prevista.

Il Responsabile, al fine di consentire al Titolare di effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personalini, che si rende necessaria ogni qual volta un determinato trattamento potrebbe rivelare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, nonché di rispettare quanto previsto all'art. 35 del GDPR, si impegna a supportare e a mostrare la massima collaborazione a richiesta del Titolare, al fine di esperire tale tipo di attività.

3. Protezione dei dati personalini

- 3.1 Il Responsabile deve conservare i Dati Personalini garantendo la separazione di tipo logico dai dati personalini trattati per conto di terze parti o per proprio conto.
- 3.2 Il Responsabile deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i Dati Personalini da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporta trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento. A tal fine il Responsabile si impegna a rispettare le specifiche misure di sicurezza previste dalla Legge e individuate dal Titolare e i provvedimenti in materia adottati dal Garante per la protezione dei dati personalini.

4. Sicurezza e comunicazioni tra le parti

- 4.1 Il Responsabile deve adottare misure tecniche e organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Titolare o utilizzati per trasferire o trasmettere i Dati Personalini (incluse, ad esempio, le misure intese a garantire la segretezza delle comunicazioni così da prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema), garantendo, in tal modo, la sicurezza delle comunicazioni.
- 4.2 Ogni comunicazione inerente il presente Accordo deve essere effettuata a un indirizzo email che sarà comunicato dalle parti nel più breve tempo possibile. Le comunicazioni eseguite a tali indirizzi si presumono conosciute dalle parti.

5. Incaricati del trattamento - riservatezza

- 5.1 Il Responsabile garantisce l'affidabilità di qualsiasi incaricato che accede ai Dati Personalini del Titolare e assicura, inoltre, che gli stessi abbiano ricevuto adeguata formazione con riferimento alla protezione e gestione dei Dati Personalini. In ogni caso la Delegazione sarà direttamente ritenuta responsabile per qualsiasi divulgazione dei Dati Personalini non autorizzata dal Titolare.

6. Sub-responsabili del trattamento dei dati personalini

- 6.1 Il Responsabile non può, ai sensi del presente Accordo, sub-appaltare o esternalizzare un qualsiasi Trattamento dei Dati Personalini ad altri soggetti (di seguito il "**Sub-Responsabile**"), a meno che:

- 6.1.1 Il Responsabile abbia notificato per iscritto al Titolare il nome completo, la sede legale o la sede principale degli affari del Sub-Responsabile;
 - 6.1.2 Il Responsabile abbia fornito al Titolare ogni altra informazione che potrebbe rendersi necessaria per consentire alla stessa di conformarsi alla Legge;
 - 6.1.3 Il Responsabile abbia imposto al Sub-Responsabile condizioni vincolanti in materia di Trattamento dei Dati Personalii non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo;
 - 6.1.4 Il Titolare non si sia opposto all'esternalizzazione e alla sub-fornitura entro 7 giorni lavorativi successivi alla ricezione della notifica scritta del Responsabile prevista dall'articolo 6.1.1, che include anche le informazioni contenute nell'articolo 6.1.2;
- 6.2 Qualora richiesto dal Titolare, il Responsabile dovrà provvedere a che ogni Sub- Responsabile, incaricato ai sensi del presente articolo 6, sottoscriva un accordo sul trattamento dei Dati Personalii con il Titolare che preveda sostanzialmente gli stessi termini e condizioni del presente Accordo.
- 6.3 Il Responsabile si impegna a che tutte le modifiche alle informazioni contenute nei separati atti di cui al successivo articolo 15.4 siano notificate al Titolare in conformità a quanto previsto nel presente articolo.
- 6.4 In ogni caso, la Delegazione resta responsabile nei confronti del Titolare per qualsiasi atto od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile abbia o meno rispettato i propri obblighi ai sensi del presente articolo.
- 6.5 In caso di violazione del presente Accordo conseguente alla condotta o ad azioni di un Sub- Responsabile, il Responsabile – se richiesto dal Titolare – riconosce e attribuisce al Titolare il diritto di agire sostituendosi allo stesso nel contratto con il Sub- Responsabile, così da poter esercitare tutte le azioni che riterrà necessarie al fine di salvaguardare i Dati Personalii.

7. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica

- 7.1 Il Responsabile, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del GDPR, dovrà notificare al Titolare nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto conoscenza, qualsiasi distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai Dati personali (di seguito la "**Violazione della sicurezza**").
- Tale notifica deve contenere: (i) una descrizione dettagliata della Violazione della sicurezza, (ii) il tipo di dati che è stato oggetto di Violazione della sicurezza e (iii) l'identità di ogni interessato (o, se non è possibile, il numero approssimativo delle persone interessate e i Dati Personalii coinvolti). Il Responsabile deve poi comunicare al Titolare: (i) il nome e i contatti del proprio Responsabile della protezione dei dati, ove nominato, o i recapiti di un altro punto di contatto attraverso cui è possibile ottenere ulteriori informazioni; (ii) una descrizione delle probabili conseguenze della Violazione della sicurezza; (iii) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi; e (iv) non appena possibile, ogni altra informazione raccolta o resa disponibile, nonché ogni altra informazione che possa essere ragionevolmente richiesta dal Titolare relativamente alla Violazione della sicurezza. Qualora il Responsabile non possa fornire con la notifica le informazioni di cui sopra, per ragioni che sfuggono alla sua sfera di controllo, le informazioni devono essere trasmesse non appena possibile.

- 7.2 Il Responsabile deve attivarsi immediatamente per indagare sulla Violazione della sicurezza e per individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi di tale violazione, conformemente ai

suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo del Titolare, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa, avviso o relazione riguardante la Violazione della sicurezza (di seguito gli “**Avvisi**”) senza aver ottenuto la previa autorizzazione scritta del Titolare. Qualora la Violazione della sicurezza tragga origine dalla violazione della clausola prevista al 3.2 da parte del Responsabile, le azioni e le procedure descritte nel presente articolo devono essere intraprese dal Responsabile, senza che ciò pregiudichi il diritto del Titolare di esercitare un qualsiasi rimedio giuridico a seguito della violazione; inoltre il Responsabile dovrà pagare o rimborsare al Titolare tutti i costi, le perdite e le spese dallo stesso sostenuti per la preparazione e la pubblicazione degli Avvisi.

7.3 Nel caso in cui la Violazione della Sicurezza abbia un impatto maggiore sui dati del Responsabile, quest’ultimo dovrà comunque dare priorità al Titolare nel fornire il proprio supporto ed attuare i rimedi e le azioni che si riterranno necessarie. Il Responsabile sarà tenuto a uniformarsi alla policy del Titolare in materia di violazione della sicurezza (policy per la gestione del *data breach*).

8. Analisi dei rischi, *privacy by design* e *privacy by default*

8.1 Qualora sia richiesto dal Titolare, il Responsabile deve rendere disponibili tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del Titolare alla Legge e deve assisterlo nelle attività di valutazione di impatto dei Servizi e dei connessi trattamenti di dati nonché collaborare al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste e concordate per affrontare eventuali rischi identificati.

8.2 Il Responsabile dovrà fare tutto il possibile per consentire al Titolare di rispettare le previsioni di cui all’art. 25 del Regolamento UE relativamente alla protezione dei dati fin dalla progettazione (c.d. *privacy by design*) nonché alla protezione per impostazione predefinita (c.d. *privacy by default*).

8.3 In particolare, in linea con i principi di *privacy by design*, ogni nuovo trattamento dovrà essere progettato in modo da garantire una sicurezza adeguata alla luce dei rischi relativi allo specifico trattamento. Inoltre, il Responsabile dovrà consentire al Titolare, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell’ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, di adottare ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

8.4 In linea con i principi di *privacy by default*, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l’intervento di una persona fisica.

9. Audit

Il Responsabile garantisce al Titolare e/o all’Autorità Privacy (laddove tali autorità abbiano il diritto di effettuare un audit sulle attività del Titolare) l’accesso ai propri locali, ai computer e altri sistemi informativi, ad atti, documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che il Responsabile rispetti gli obblighi disciplinati da questo Accordo, sempre e a condizione che tali verifiche non comportino l’analisi di tutti i dati di terze parti e che queste verifiche non collidano con obblighi di riservatezza del Responsabile. I costi dell’audit saranno a carico del Titolare, a meno che l’audit rivelì qualsiasi inosservanza da parte del Responsabile degli obblighi di cui al presente Accordo. In questo ultimo caso i costi dell’audit saranno a

carico del Responsabile.). All'esito dell'audit il Titolare segnalerà senza ritardo al Responsabile ogni eventuale errore o irregolarità dovesse rilevarsi nel trattamento dei dati personali posto in essere dal Responsabile.

10. Cancellazione dei dati personali

- 10.1 Il Responsabile provvede alla cancellazione dei Dati Personalni trattati per l'esecuzione del Contratto in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dal Titolare, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire su esercizio del relativo diritto dell'interessato.
- 10.2 Alla cessazione del presente Accordo, per qualsiasi causa essa avvenga, i Dati Personalni dovranno, a discrezione del Titolare, essere distrutti o restituiti allo stesso, unitamente a qualsiasi supporto fisico o documento contenente gli stessi.

11. Richieste di divulgazione dei dati personali per finalità di indagini e difensive provenienti da terze parti

- 11.1 Se non vietato dalla Legge, il Responsabile informa tempestivamente il Titolare, e in ogni caso entro 2 giorni lavorativi, di qualsiasi richiesta, comunicazione, o reclamo ricevuto da: (i) qualsiasi autorità di regolamentazione o di vigilanza, comprese, ma non solo, l'Autorità Privacy; o da (ii) qualsiasi interessato, relativamente ad ogni Dato Personale o ad ogni obbligo ai sensi della Legge e fornisce gratuitamente tutta la dovuta assistenza al Titolare per garantire che la stessa possa rispondere a tali comunicazioni o reclami e rispettare i termini temporali previsti dalla legge e dai regolamentari applicabili.

12. Responsabilità e manleva

- 12.1 Il Responsabile tiene indenne e manlevato il Titolare da ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura (sia essa prevedibile, contingente o meno) derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile delle disposizioni contenute nel presente Accordo e/o della Legge.

13. Durata

- 13.1 Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione del Contratto (di seguito la "*Data d'inizio*") di cui costituisce allegato e rimarrà in vigore fino alla vigenza dello stesso.

14. Legge applicabile

- 14.1 Il presente Accordo sarà regolato e interpretato in conformità con la legge italiana e sarà soggetto alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di PESCARA.

15. Miscellanea

- 15.1 Le Parti si impegnano a fornirsi reciprocamente le seguenti informazioni:
 - Identità del Responsabile della protezione dati, qualora nominato;
 - Identità di ogni Sub-Responsabile del trattamento nominato.
- 15.2 I titoli degli articoli e le altre intestazioni hanno scopo puramente indicativo. Gli atti, di cui al successivo articolo 15.4, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
- 15.3 A meno che il contesto non richieda diversamente, nell'Accordo:
 - 15.3.1 l'uso del singolare include il plurale e viceversa;
 - 15.3.2 il riferimento ad una Legge dovrà intendersi come riferimento a tale legge così come modificata ed in vigore.

- 15.4 Con separati atti, le Parti provvedono a compilare la lista dei Sub-Responsabili dei trattamenti nominati dalla Delegazione, nonché a formare l'elenco dei trattamenti di cui la Delegazione è Responsabile.
- 15.5 Il contenuto del presente Accordo, inclusi i successivi atti ed eventuali successive appendici sul trattamento dei dati, è concordato tra le Parti e rappresenta per intero la volontà delle stesse; l'Accordo sostituisce tutti i precedenti accordi, intese, negoziati e trattative tra le parti in materia di dati personali.
- 15.6 Le disposizioni del presente Accordo sono scindibili. Se qualsiasi frase, clausola o disposizione dovesse risultare invalida o inapplicabile, in tutto o in parte, tale invalidità o inapplicabilità pregiudicherà solo tale frase, clausola o disposizione, ed il resto del presente Accordo rimarrà in pieno vigore ed efficace.

Pescara, data _____

Per Automobile Club di PESCARA:

Il Presidente

Avv. Giampiero Sartorelli

Per la Delegazione ACI indiretta: